

Verbale di incontro

Il giorno 25 gennaio 2021 si sono riuniti, in modalità da remoto, la Banca Popolare di Bari S.p.A., rappresentata dall'Amministratore Delegato, dott. Giampiero Bergami, con l'assistenza della Funzione Risorse Umane, e la Delegazione Sindacale, composta dalle OO.SS. Aziendali e dalle Segreterie Nazionali Fabi, First Cisl, Fisac Cgil, Uilca ed Unisin, come sotto rappresentate.

Premesso che

- Il presente incontro è stato convocato in ossequio al disposto di cui all'art. 11.2 dell'Accordo 10 giugno 2020;
- con riferimento alle misure ex artt. da 3 a 7 del citato Accordo, la Banca comunica che le adesioni sono state complessivamente 454, così ripartite:
 - a) adesioni ex art. 3 (quota 100) = 60;
 - b) adesioni ex art. 4 (opzione donna) = 3;
 - c) adesioni ex art. 5 (prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà) = 372;
 - d) adesioni ex art. 6 (sezione emergenziale del Fondo di Solidarietà) = 3;
 - e) adesioni ex art. 7 (esodo incentivato) = 16;
- la Banca dichiara che nonostante l'auspicio della massima adesione possibile agli strumenti di esodo individuati, con particolare riferimento a quelli idonei a consentire l'accompagnamento al trattamento pensionistico AGO di cui all'art. 11.2 dell'Accordo 10 giugno 2020, il numero delle richieste/istanze presentate risulta ad oggi insufficiente in concorso con le misure di cui all'art. 10 a conseguire gli obiettivi dichiarati dall'Accordo citato;
- è intenzione delle Parti valutare l'adozione di ulteriori misure volte a conseguire i citati obiettivi, con la massima attenzione possibile all'occupazione;

tanto premesso

- preso atto dei dati riportati in premessa, considerato il disposto dell'art. 11.2 dell'Accordo 10 giugno 2020, consapevoli dell'esigenza di realizzare gli obiettivi dichiarati dall'Accordo citato,

le Parti concordano di adottare le misure di seguito indicate

Art. 1 – Riapertura dei termini di adesione

Vengono prorogati fino al 19 febbraio 2021 i termini per presentare le adesioni alle misure di cui agli artt. 3-4-5-6-7 dell'Accordo 10 giugno 2020.

Per le adesioni ex artt. 3, 4, 6 e 7 cit. restano valide le modalità e la modulistica comunicate in precedenza.

Le risoluzioni ex art. 7 cit. dovranno intervenire entro il 30 giugno 2021; a tal proposito, al fine di mantenere in servizio competenze chiave/specialistiche o comunque rilevanti per il rilancio aziendale, o che gestiscono fasce di clientela e/o portafogli di clienti di considerevole interesse per l'Azienda (es. consulenti finanza) l'Azienda si riserva la facoltà di non accettare – nel numero massimo di 25 persone – le richieste di adesione all'esodo incentivato che pervengano da dipendenti con dette caratteristiche. Di ciò verrà data informazione agli

interessati in sede di riscontro alle manifestazioni di volontà pervenute nonché alle OO.SS. in sede di verifica delle adesioni.

Art. 2 – Durata massima delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà

Per le adesioni ex art. 5 dell'Accordo 10 giugno 2020 che perverranno successivamente alla stipula del presente verbale di incontro le prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà (ex art. 5, comma 1, lettera b) Decreto interministeriale n. 83486 del 28/07/2014) verranno riconosciute per la durata massima di 60 mesi.

Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre la data del 19 febbraio 2021 con le modalità che verranno indicate dalla Banca.

I lavoratori che hanno già presentato l'adesione alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà per una permanenza inferiore a 60 mesi potranno presentare in sostituzione della precedente una nuova domanda ai sensi del presente articolo, nei termini e con le modalità sopra riportati.

Si conferma che per i rapporti a tempo parziale nel mese precedente l'accesso alle prestazioni straordinarie, il rapporto verrà trasformato nuovamente a full time, fermo restando la riduzione dell'orario di cui all'art. 10.1 dell'Accordo 10 giugno 2020.

Le Parti concordano altresì che la retribuzione utile ai fini del calcolo della contribuzione correlata non potrà subire ulteriori misure di riduzione oltre a quelle previste dall'Accordo 10 giugno 2020.

Art. 3 – Part time

Per favorire la presentazione del maggior numero di domande di adesione al Fondo di solidarietà, viene sospesa la misura di cui all'art. 5.7 dell'Accordo 10 giugno 2020.

Per tutti coloro che hanno già aderito e che aderiranno, quindi, non si procederà alla trasformazione del rapporto da *full time* a *part time*.

Per coloro che hanno già presentato la domanda in data antecedente al presente verbale è fatta salva la possibilità di richiedere il mantenimento della precedente previsione.

Art. 4 – Riscatto laurea

Su richiesta dei lavoratori interessati, le domande di riscatto del periodo di laurea tramite Fondo di solidarietà e correlato accesso alle prestazioni straordinarie saranno accolte ove il costo complessivo per l'azienda non ecceda il costo di 60 mesi di prestazioni straordinarie.

Art. 5 – Polizze caso invalidità permanente e morte

Ad integrazione e chiarimento di quanto previsto dall'art. 5.3 dell'Accordo 10 giugno 2020, al personale che accederà alle prestazioni straordinarie del Fondo di solidarietà con erogazione rateale, dopo la cessazione del rapporto di lavoro verrà riconosciuta, per il periodo di permanenza al Fondo di Solidarietà, la polizza caso morte prevista a favore dei dipendenti in servizio, tempo per tempo vigente ed attualmente normata dall'art. 7, comma 1 e 2 del Contratto Integrativo Aziendale del 6/04/2010.

Tale misura verrà riconosciuta anche al personale che, alla data di sottoscrizione del presente verbale, ha già risolto il proprio rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo 10 giugno 2020.

La Banca conferma che la misura tempo per tempo vigente ed attualmente normata dall'art.7 comma 1 del CIA del 06/04/2010 a favore degli ex lavoratori cessati dal servizio per conseguimento della pensione di vecchiaia ed anticipata, viene pacificamente applicata anche a favore di coloro che: (a) conseguono le suddette pensioni al termine della fruizione delle prestazioni straordinarie del Fondo di Solidarietà in forma rateale nonché di (b) coloro che sono cessati dal servizio per conseguimento delle pensioni cc.dd. "Quota 100" e "Opzione donna".

La Banca conferma altresì che la copertura assicurativa tempo per tempo vigente ed attualmente normata dall'art. 4 lett. b) del CIA 06/04/2010 riguarda tutti i rapporti bancari in "convenzione dipendenti", ivi inclusi quelli di cui all'art. 5.3 dell'Accordo 10 giugno 2020.

Art. 6 – Lavoratori ceduti a Credit Management

Le Parti confermano che le previsioni di cui all'art. 5 dell'accordo 10 giugno 2020 trovano applicazione anche nei confronti di quei lavoratori a suo tempo interessati dall'operazione di cessione di ramo d'azienda verso Credit Management così come previsto dall'accordo aziendale del 29 novembre 2017. L'Azienda procederà pertanto con gli adempimenti necessari.

Art. 7 - Semplificazioni

Nell'ottica di una maggiore semplificazione delle risoluzioni consensuali ex art. 5 dell'Accordo 10 giugno 2020, le Parti concordano di procedere in prossimità della data di cessazione del rapporto per accesso al Fondo di solidarietà alla sottoscrizione di un unico verbale di conciliazione ai sensi dell'art. 2113 ultimo comma c.c..

Sempre in un'ottica di semplificazione e tenuto conto delle restrizioni derivanti dalla situazione emergenziale in atto, tutte le conciliazioni in sede sindacale ex Accordo 10 giugno 2020 potranno avvenire anche dinanzi a sedi e con modalità ulteriori rispetto a quelle indicate nell'Accordo citato, a seguito di preventiva condivisione tra le Parti.

Art. 8 - Salvaguardia

Con riferimento all'art. 9, ult. cpv., dell'Accordo 10 giugno 2020, le Parti precisano che in caso di interventi legislativi che modifichino i requisiti legali per l'accesso al trattamento previdenziale obbligatorio ovvero pregiudichino il diritto al percepimento dei trattamenti medesimi a favore dei lavoratori che abbiano avuto accesso al Fondo di Solidarietà, e salvo che il Fondo stesso non prosegua l'erogazione delle prestazioni straordinarie stabilite dal D.M. 83486 del 28/07/2014 e successive modifiche fino alla nuova maturazione dei requisiti pensionistici, gli stessi avranno diritto a rientrare in servizio - nello stesso ambito territoriale e con il medesimo trattamento economico e contributivo spettante al momento dell'accesso al Fondo di solidarietà - fino alla prima maturazione del diritto al percepimento della pensione. La Banca si riserva di collocare i lavoratori in aspettativa retribuita al medesimo trattamento economico e contributivo per l'intero predetto periodo.

Art. 9 – Sezione emergenziale Fondo di solidarietà

In virtù della riapertura dei termini di cui all'art. 1, le Parti convengono che anche i termini per l'avvio della procedura di cui al comma 2 dell'art. 12, DM 83486 del 28/7/2014 vengano prorogati e che le cessazioni ex art. 6 dell'accordo 10 giugno 2020 intervengano entro il 31 marzo 2021.

Art. 10 – Ulteriori misure

Con riferimento alla misura di cui al primo alinea dell'art. 10.3 dell'Accordo 10 giugno 2020 la Banca conferma la validità dell'art. 16 dell'accordo aziendale del 29 settembre 2012 e dell'art. 3 dell'accordo aziendale del 19 luglio 2016.

Art. 11 – Verifica

Tenuto conto della situazione richiamata in premessa, le Parti auspicano la massima adesione possibile agli strumenti di esodo individuati nell'Accordo 10 giugno 2020 come sopra integrati.

Le Parti ribadiscono che, qualora il numero delle richieste/istanze presentate fosse insufficiente in concorso con le misure di cui all'art. 10 dell'Accordo 10 giugno 2020 a

conseguire gli obiettivi dichiarati dal medesimo Accordo, valuteranno l'adozione di ulteriori misure volte a conseguirli, con la massima attenzione possibile all'occupazione.

In tale ambito anche le ulteriori misure di riduzione del costo del lavoro riguarderanno - prioritariamente - i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 3, 4 e 5 dell'Accordo 10 giugno 2020 che, nonostante le misure individuate nel presente verbale, non abbiano concordato la risoluzione del rapporto di lavoro.

Il confronto verrà avviato entro il 26 febbraio 2021 e dovrà concludersi entro il 19 marzo 2021.

Art. 12 – Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto in questa sede si rinvia all'Accordo 10 giugno 2020.

Banca Popolare di Bari S.p.A.

La Delegazione Sindacale

Fabi

First Cisl

Fisac Cgil

Uilca

Unisin